

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie imprese nonché la redazione e la pubblicazione dei conti in ecu ⁽¹⁾

COM(89) 561 def — SYN 158

(Presentata dalla Commissione il 4 dicembre 1989, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE)

(89/C 318/07)

⁽¹⁾ GU n. C 287 dell'11. 11. 1988, pag. 5.

PROPOSTA ORIGINARIA

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'armonizzazione delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei conti annuali e della relazione sulla gestione, i metodi di valutazione nonché la pubblicità di questi documenti, per quanto attiene in particolare alla società per azioni ed alla società a responsabilità limitata, ha formato oggetto della direttiva 78/660/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che occorre semplificare le procedure amministrative a cui sono soggette le piccole e medie imprese, conformemente alla risoluzione del Consiglio, del 3 novembre 1986, concernente il programma d'azione per le piccole e medie imprese (PMI) ⁽²⁾ ed alla risoluzione del Consiglio del 30 giugno 1988 riguardante il miglioramento del contesto e la promozione dello sviluppo delle imprese, in particolare delle PMI, nella Comunità ⁽³⁾, con particolare riferimento ad uno snellimento sostanziale degli adempimenti prescritti dalla direttiva 78/660/CEE;

PROPOSTA MODIFICATA

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Invariato

⁽¹⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. C 287 del 14. 11. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 197 del 27. 7. 1988, pag. 6.

PROPOSTA ORIGINARIA

considerando che la direttiva 78/660/CEE permette agli Stati membri di prevedere deroghe per determinate società a motivo della loro scarsa rilevanza sotto il profilo economico e sociale; che gli Stati membri si sono avvalsi di tali opzioni in maniera difforme; che ne possono risultare distorsioni della concorrenza tra le piccole società stabilite negli Stati membri a seconda se beneficiano o meno delle deroghe previste nella direttiva; che questa situazione rischia di pregiudicare l'obiettivo di assicurare la comparabilità e l'equivalenza delle informazioni contenute nei conti annuali;

considerando che per questi motivi di semplificazione e di armonizzazione, occorre rendere obbligatorie le deroghe previste dalla direttiva 78/660/CEE a favore delle piccole società in materia di redazione, di controllo e di pubblicità dei conti;

considerando che nella stessa prospettiva, è opportuno esentare dal campo d'applicazione della direttiva 78/660/CEE determinate piccole società di tipo chiuso assicurando nello stesso tempo una protezione adeguata per i soci ed i terzi; che tale esenzione si giustifica nel quadro del mercato interno poiché è poco probabile che tali società operino nel campo degli scambi intracomunitari;

considerando che le differenze nel contesto economico tra gli Stati membri giustificano una certa flessibilità nella definizione delle piccole e medie società;

considerando che occorre prevedere la possibilità per le società di non includere nell'allegato dei conti annuali talune informazioni riguardanti le remunerazioni e le anticipazioni e i crediti accordati ai dirigenti nei casi in cui l'organo di amministrazione o di direzione della società è costituito da una sola persona;

considerando che occorre ugualmente attenuare gli adempimenti imposti alle piccole società in materia di redazione o di pubblicazione dell'allegato; che tali società devono essere esonerate dall'obbligo di fornire nell'allegato determinate indicazioni che possono essere considerate meno significative per società di piccole dimensioni; che agli stessi fini tali società devono essere esonerate dall'obbligo di redigere la relazione sulla gestione, a condizione che forniscano nell'allegato determinate indicazioni importanti che figurano normalmente in questa relazione;

PROPOSTA MODIFICATA

considerando che occorre prevedere la possibilità per le società di non includere nell'allegato dei conti annuali talune informazioni riguardanti le remunerazioni accordate ai dirigenti nei casi in cui l'organo di amministrazione o di direzione della società è costituito da una sola persona;

Invariato

PROPOSTA ORIGINARIA

considerando che occorre permettere alle piccole e medie società di tenere i documenti contabili a disposizione del pubblico presso la sede sociale pur salvaguardando il principio fondamentale che tali documenti devono essere accessibili al pubblico senza restrizioni;

considerando che è importante promuovere l'integrazione monetaria europea permettendo alle società di redigere e pubblicare i loro conti in ecu; che occorre precisare sotto questo aspetto le disposizioni della direttiva 78/660/CEE e della direttiva 83/349/CEE del Consiglio (¹), modificata dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, facendo obbligo alle società che si avvalgono di questa possibilità di indicare nell'allegato il metodo di conversione utilizzato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE 1

Deroghe a favore delle piccole e medie società*Articolo 1*

Nella direttiva 78/660/CEE è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

1. La presente direttiva non si applica alle società di cui all'articolo 11 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) la società non è collegata ad altre imprese ai sensi dell'articolo 41 della direttiva 83/349/CEE e non ha vincoli di partecipazione con un'altra impresa;
- b) gli azionisti o soci della società sono le stesse persone che i membri dell'organo di amministrazione o di direzione e sono persone fisiche;

- c) le azioni o quote della società sono nominative e non possono essere trasferite senza il consenso della società, conformemente allo statuto o all'atto costitutivo;

- d) l'esenzione forma oggetto di pubblicità, conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

PROPOSTA MODIFICATA

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE 1

Deroghe a favore delle piccole e medie società*Articolo 1*

Invariato

- c) le azioni o quote della società sono nominative e non possono essere trasferite, **in conformità dello statuto o dell'atto costitutivo, se non col consenso della società, fatto salvo il diritto di prelazione a favore degli azionisti o soci della società nonché, in caso di rifiuto del consenso predetto, di un diritto per chi richiede il trasferimento di obbligare la società all'acquisto di dette azioni o quote.**

Invariato

(¹) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

PROPOSTA ORIGINARIA

2. Gli Stati membri introducono nella loro legislazione le opportune sanzioni nei riguardi delle società che non tengano una contabilità appropriata.

3. Qualora gli Stati membri impongano alle suddette società uno schema per la presentazione dei conti annuali agli azionisti o soci, tale schema non può andare oltre quanto previsto nella presente direttiva per le società di cui all'articolo 11.»

Articolo 2

All'articolo 2 della direttiva 78/660/CEE, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Fatta eccezione per le società di cui all'articolo 11, gli Stati membri possono autorizzare o esigere che nei conti annuali vengano divulgate altre informazioni oltre a quelle la cui divulgazione è richiesta dalla presente direttiva.»

Articolo 3

All'articolo 4 della direttiva 78/660/CEE, l'ultima frase del paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente:

«Fatta eccezione per le società di cui all'articolo 11, gli Stati membri possono imporre una suddivisione o aggiunta del genere.»

Articolo 4

Il testo dell'articolo 11 della direttiva 78/660/CEE, è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

1. Le società che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:

- totale dello stato patrimoniale: 1 550 000 ecu
- importo netto del volume d'affari: 3 200 000 ecu
- numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50

possono redigere uno stato patrimoniale in forma abbreviata che comprende soltanto le voci precedute da lettere e da numeri romani previste dagli articoli 9 e 10, con menzione separata delle informazioni richieste tra parentesi alle voci D II dell'attivo e C del passivo, di cui all'articolo 9, nonché alla voce D II di cui all'articolo 10, ma in forma globale per ogni voce in questione.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 2

Invariato

«6. Gli Stati membri possono autorizzare o esigere che nei conti annuali vengano divulgate altre informazioni oltre a quelle la cui divulgazione è richiesta dalla presente direttiva. **Tuttavia, la possibilità di esigere la divulgazione di altre informazioni nei conti annuali non si applica alle società di cui all'articolo 11.**»

Articolo 3

Invariato

Articolo 4

Invariato

PROPOSTA ORIGINARIA

L'articolo 15, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 4 non si applica allo stato patrimoniale in forma abbreviata.

2. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentare o diminuire al massimo del 50 %, ma simultaneamente e in proporzioni uguali, i limiti numerici riguardanti il totale dello stato patrimoniale e l'importo netto del volume d'affari previsti al paragrafo 1. Per quanto concerne il numero dei dipendenti occupati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare tale numero ad un livello più basso, ma non inferiore a 25.»

Articolo 5

Il testo dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 27

1. Gli Stati membri autorizzano le società di cui all'articolo 11 e possono autorizzare le altre società che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:

- totale dello stato patrimoniale: 6 200 000 ecu
- importo netto del volume d'affari: 12 800 000 ecu
- numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250

a derogare agli schemi di cui agli articoli da 23 a 26 nei limiti qui appresso indicati:

- a) all'articolo 23: raggruppamento delle voci da 1 a 5 in una voce unica denominata "utile lordo (perdita lorda)";
- b) all'articolo 24: raggruppamento delle voci A1, A2 e da B1 a B4 in una voce unica denominata "proventi lordi" o "oneri lordi" secondo il caso;
- c) all'articolo 25: raggruppamento delle voci 1, 2, 3 e 6 in un'unica voce denominata "utile lordo (perdita lorda)";
- d) all'articolo 26: raggruppamento delle voci A1, B1 e B2 in un'unica voce denominata "proventi lordi" o "oneri lordi" secondo il caso.

L'articolo 12 è applicabile.

2. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri possono aumentare fino ad un massimo del 50 %, ma simultaneamente e in proporzioni uguali, i limiti numerici riguardanti il totale dello stato patrimoniale e l'importo netto del volume d'affari di cui al paragrafo 1.»

PROPOSTA MODIFICATA

2. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentare o diminuire al massimo del 25 %, ma simultaneamente e in proporzioni uguali, i limiti numerici riguardanti il totale dello stato patrimoniale e l'importo netto del volume d'affari previsti al paragrafo 1. Per quanto concerne il numero dei dipendenti occupati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare tale numero ad un livello più basso, ma non inferiore a 25.»

Articolo 5

Invariato

«2. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri possono aumentare fino ad un massimo del 25 %, ma simultaneamente e in proporzioni uguali, i limiti numerici riguardanti il totale dello stato patrimoniale e l'importo netto del volume d'affari di cui al paragrafo 1.»

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 6

Il testo dell'articolo 30 della direttiva 78/660/CEE è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 30

Gli Stati membri consentono alle società di cui all'articolo 11 e possono consentire alle altre società che le imposte sull'utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie e le imposte sull'utile (perdita) straordinario siano raggruppate e iscritte nel conto profitti e perdite in una voce inserita prima della voce "Altre imposte non comprese nelle voci precedenti". In questo caso, la voce "utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie, dopo pagamento delle imposte" che figura negli schemi degli articoli da 23 a 26, è soppressa.

In caso di applicazione della summenzionata deroga, le società, salvo quelle previste all'articolo 11, devono fornire indicazioni nell'allegato sulle proporzioni in cui le imposte gravano sull'utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie e sull'utile (perdita) straordinario.»

Articolo 7

All'articolo 43 della direttiva 78/660/CEE è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Gli Stati membri possono consentire di non fornire le indicazioni previste al paragrafo 1, punti 12 e 13, se l'organo di amministrazione o di direzione della società è composto da una sola persona.»

Articolo 8

Il testo dell'articolo 44 della direttiva 78/660/CEE è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 44

1. Le società di cui all'articolo 11 possono redigere un allegato in forma abbreviata sprovvisto delle indicazioni richieste all'articolo 43, paragrafo 1, punti da 5 a 13. Tuttavia, l'allegato deve indicare in forma globale per tutte le voci interessate le informazioni previste all'articolo 43, paragrafo 1, punto 6.

2. Le società di cui al paragrafo 1, sono inoltre esonerate dall'obbligo di fornire nell'allegato le informazioni previste all'articolo 15, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 4, nonché agli articoli 18, 21 e 29, paragrafo 2, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafo 2, e all'articolo 42, secondo comma.

3. L'articolo 12 è applicabile.»

Articolo 6

Invariato

Articolo 7

Invariato

«3. Gli Stati membri possono consentire di non fornire le indicazioni previste al paragrafo 1, **punto 12**, se l'organo di amministrazione o di direzione della società è composto da una sola persona.»

Articolo 8

Invariato

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
<i>Articolo 9</i> All'articolo 45, paragrafo 1 della direttiva 78/660/CEE, la frase liminare è sostituita dal seguente testo: «Gli Stati membri consentono alle società di cui all'articolo 11 e possono consentire alle altre società che le indicazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 2:»	<i>Articolo 9</i> Invariato
<i>Articolo 10</i> All'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Le società di cui all'articolo 11 non sono tenute a redigere la relazione sulla gestione, purché forniscano nell'allegato le indicazioni prescritte al paragrafo 2, lettere a) e d).»	<i>Articolo 10</i> Invariato
<i>Articolo 11</i> L'articolo 47 della direttiva 78/660/CEE è modificato come segue: 1. Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. In deroga al paragrafo 1, le società di cui all'articolo 11 possono pubblicare: a) uno stato patrimoniale in forma abbreviata conformemente all'articolo 11; b) un allegato in forma abbreviata conformemente all'articolo 44. L'articolo 12 è applicabile. Inoltre le stesse società possono non pubblicare il conto profitti e perdite.» 2. È aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. In deroga al primo comma del paragrafo 1, gli Stati membri permettono alle società di cui all'articolo 11 e possono permettere alle società di cui all'articolo 27 che i documenti contabili, che devono formare oggetto di pubblicità in forza della presente direttiva, siano tenuti a disposizione del pubblico presso la sede sociale. Copia di tali documenti deve poter essere ottenuta su semplice richiesta, ivi incluso per via postale. Il prezzo richiesto per le copie non può superare il loro costo amministrativo.	<i>Articolo 11</i> Invariato

PROPOSTA ORIGINARIA

Gli Stati membri prescrivono inoltre l'obbligo di indicare, mediante pubblicazione di una menzione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 68/151/CEE, il luogo in cui il pubblico può procurarsi tali documenti. Essi prevedono sanzioni appropriate per il caso in cui la pubblicazione contemplata dal presente paragrafo non venga effettuata.

Il presente paragrafo non si applica alle società che praticano la raccolta del risparmio presso il pubblico.»

Articolo 12

All'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Le società di cui all'articolo 11 sono esonerate dall'obbligo previsto al paragrafo 1.

L'articolo 12 è applicabile.»

SEZIONE 2

Redazione e pubblicazione dei conti in ecu*Articolo 13*

Nella direttiva 78/660/CEE è inserita la seguente sezione 11 bis:

«SEZIONE 11 bis

Redazione e pubblicazione dei conti annuali in ecu*Articolo 51 bis*

Le società possono redigere e pubblicare i loro conti annuali in ecu utilizzando il tasso di conversione della data di chiusura del bilancio. Il metodo di conversione utilizzato è indicato nell'allegato.»

Articolo 14

Nella direttiva 83/349/CEE è inserita la seguente sezione 5 bis:

«SEZIONE 5 bis

Redazione e pubblicazione dei conti consolidati in ecu*Articolo 38 bis*

I conti consolidati possono essere redatti e pubblicati in ecu, utilizzando il tasso di conversione della data di chiusura del bilancio. Il metodo di conversione utilizzato è indicato nell'allegato.»

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 12

Invariato

SEZIONE 2

Redazione e pubblicazione dei conti in ecu*Articolo 13*

Invariato

Articolo 14

Invariato

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
SEZIONE 3	SEZIONE 3
Disposizioni finali	Disposizioni finali
<i>Articolo 15</i>	<i>Articolo 15</i>
1. Gli Stati membri mettono in vigore, entro il 1° gennaio 1990, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni previste nella presente direttiva si applichino per la prima volta ai conti dell'esercizio che inizia il 1° gennaio 1992 o nel corso dell'anno 1992. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.	Invariato 4. Le disposizioni adottati in virtù del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.
<i>Articolo 16</i>	<i>Articolo 16</i>
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.	Invariato